



## A PROPOSITO DI FERIE...

almeno tre settimane consecutive tra il 1° marzo ed il 30 novembre

L'istituto delle ferie ha la funzione di consentire al lavoratore di recuperare le energie psicofisiche impegnate con l'attività lavorativa e di curare le relazioni affettive, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione.

Le aziende, nelle circolari sul **piano ferie**, non devono inserire "obblighi" non previsti contrattualmente e, soprattutto, in contrasto con la finalità delle ferie. Qualora l'azienda pretenda modalità di fruizione difformi dalle norme contrattuali esse devono essere contestate.

Eventuali necessità aziendali possono essere valutate in un incontro sindacale.

L'art. 52 del c.c.n.l. dispone che **i turni di ferie:**

- vanno stabiliti in modo da consentire, al personale che lavora ad orario intero, l'assenza dal lavoro per almeno tre settimane consecutive tra il 1° marzo ed il 30 novembre, salva la possibilità di accordo diverso tra le Parti.
- devono essere fissati tempestivamente dall'Azienda, comunicati al personale e rispettati: solo in casi eccezionali possono essere variati per intesa tra Azienda e lavoratore.
- Nel fissare i turni delle ferie l'Azienda deve, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, tener conto delle richieste dei lavoratori in rapporto alla loro situazione familiare ed alla loro anzianità di servizio, dando la precedenza ai lavoratori disabili.
- Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
- Le ferie devono essere usufruite nel corso dell'anno solare cui si riferiscono

Le aziende per ottemperare a queste disposizioni devono, quindi, definire i piani ferie dei dipendenti entro la fine del corrente mese di febbraio.

## ... ED EX FESTIVITÀ

**I permessi retribuiti**, da usufruire nel corso dell'anno solare anche in collegamento con i periodi di ferie, per le ex festività sono:

**per i lavoratori delle aree professionali:**

- nell'anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, **nessuno** (sostituiti da **5 gg di ferie** già compresi nei 20 o 25 giorni di ferie contrattuali);
- con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, **2 giorni + 3 gg di ferie** già compresi come sopra;
- con oltre 10 anni di anzianità, **giorni 5;**

per i **quadri direttivi 5 giorni**.

I permessi per ex festività comunque **non utilizzati nel corso dell'anno solare**, come gli eventuali resti inferiori ad un giorno, **vanno liquidati sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza**.

**N.B.** – **Questi permessi non possono essere inglobati nelle ferie e trattati dalle aziende come tali e, quindi, il lavoratore non può essere obbligato ad utilizzarli come ferie.**



## QUADRI DIRETTIVI Prestazione lavorativa

Nel scorso mese di gennaio i Quadri Direttivi hanno presentato la richiesta del pagamento dell'apposita erogazione per le prestazioni aggiuntive effettuate nel 2011.

Ai sensi dell'art. 17 del C.I.R. 8 giugno 2010 le aziende, entro il 28 febbraio, devono adottare e rendere noti i criteri - **per l'anno 2012** - per il riconoscimento dell'apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo dei Quadri Direttivi.

Chiaramente quanto sopra - l'erogazione- **è residuale** rispetto all'obbligo delle aziende, così come previsto nel chiarimento a verbale all'art. 98 del c.c.n.l., di **porre in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l'autogestione della prestazione lavorativa da parte dei lavoratori interessati, anche con riguardo a quelle specifiche figure professionali (ad esempio, quadri direttivi preposti a succursali) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficoltà.**

Nel caso in cui oggettive difficoltà organizzative non consentano una concreta flessibilità temporale della prestazione lavorativa, **il criterio di autogestione individuale, di cui al presente articolo, può essere inteso anche in termini compensativi corrispondenti a intere giornate o parti delle stesse, la cui fruizione deve essere preventivamente comunicata all'azienda con 5 giorni preavviso.**

Pertanto i Quadri Direttivi devono gestire la propria prestazione lavorativa "recuperando" appena possibile le prestazioni eccedenti perché l'erogazione è l'ultima "soluzione", non la prima.

Una volta conosciute le modalità e l'importo dell'erogazione, i Quadri Direttivi potranno valutare se quanto deliberato dall'azienda consente di recuperare almeno quella che è la loro retribuzione. Per agevolare i Quadri Direttivi in questa valutazione riportiamo gli importi della paga oraria in vigore.

## PAGA ORARIA QUADRI DIRETTIVI

ASSUNTI DOPO IL 31/12/2000										
Inquadramento		0	1	2	3	4	5	6	7	8
QD4	Ex F. 2°	24,22	24,90	25,57	26,24	26,92	27,59	28,26	28,93	
QD3	Ex F. 3°	20,52	21,19	21,87	22,54	23,21	23,88	24,56	25,23	
QD2	Ex Q. S.	18,32	18,62	18,93	19,23	19,53	19,84	20,14	20,45	20,75
QD1	Ex Q.	17,23	17,54	17,84	18,14	18,45	18,75	19,06	19,36	19,67